

**“SULLA NATURA DEL CREDITO PER SPESE LEGALI  
STATUITO ALL’ESITO DI UN GIUDIZIO ANTERIORE AL  
CONCORDATO PREVENTIVO DEL DEBITORE ”**

**di Andrea Olivieri, avvocato in Padova**

Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1867/2017 pubblicata il 4 agosto 2017 ha affermato la natura concorsuale del credito vantato da un creditore in ragione della condanna del debitore al pagamento delle spese legali, statuita in un giudizio promosso anteriormente alla presentazione della domanda di concordato preventivo da parte del debitore e conclusosi con sentenza emessa successivamente all’omologato.

Tale credito non può dunque essere azionato esecutivamente dal creditore, stante l’applicabilità del divieto sancito dall’art. 168 L.F., e rimane soggetto alla falcidia concordataria ai sensi dell’art. 184 L.F.

La rilevante pronuncia fornisce una motivata e ragionevole soluzione ad una problematica assai frequente nella pratica ed idonea ad incidere sulla qualificazione di crediti nei piani concordatari, ma sulla quale quasi nessun Tribunale si era fino ad ora pronunciato.

La fattispecie concreta è quella di un creditore Beta, che aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Venezia un decreto ingiuntivo di nei confronti di Alfa quale corrispettivo di alcune forniture.

La società Alfa proponeva opposizione avverso tale decreto ingiuntivo; successivamente la società Alfa depositava ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo che veniva poi omologato.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proseguiva ed all’esito il Tribunale pronunciava una sentenza con la quale rigettava l’opposizione proposta, confermava il decreto ingiuntivo e condannava altresì Alfa al pagamento a favore di Beta di somme a titolo di sanzione civile ex art. 96 comma 3 c.p.c. e di spese di lite.

Beta promuoveva dunque procedura esecutiva nei confronti di Alfa per tali spese e sanzioni di lite.

La debitrice Alfa depositava una memoria difensiva nel procedimento esecutivo, con la quale chiedeva dichiararsi la nullità e/o improcedibilità ai sensi degli artt. 168 L.F. e 184 L.F. della procedura esecutiva promossa dalla società Beta.

Il Giudice dell'Esecuzione sospendeva dunque la procedura esecutiva, condividendo la linea difensiva della esecutata, e concedeva termine di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.

All'esito del giudizio di merito il Tribunale di Venezia, con la sentenza qui in commento, si è concentrato sulla lettura ed applicazione dell'art. 168 L.F. che sancisce il divieto di promuovere o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per i creditori concorsuali, che vengono identificati quali creditori "per titolo o per causa anteriore" alla pubblicazione del ricorso per concordato.

In primo luogo, il Tribunale Veneziano si è soffermato sulla delimitazione dell'ambito temporale del divieto ex art. 168 L.F. che la lettera della norma individua "dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diviene definitivo".

Tale limite temporale è stato esteso, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale (Tribunale Reggio Emilia 24 giugno 2015, Pres., est. Varotti, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), che applica il principio già statuito dalla Corte Costituzionale n. 106/2004 e nello stesso senso Tribunale Siracusa, 11.11.2011 in Fall. 2012, 477; Tribunale di Sulmona, 27.02.2008), fino alla completa esecuzione del concordato preventivo omologato.

Il Tribunale di Venezia ha infatti osservato come dalla lettura dell'art. 168 L.F., in combinato disposto con l'art. 184 L.F., deve ritenersi sussistente non solo un impedimento assoluto al creditore per credito sorto anteriormente all'apertura della procedura di concordato preventivo di intraprendere azioni esecutive nei confronti dell'impresa in concordato ma la protrazione del divieto, nei limiti della falciatura, anche nel corso dell'esecuzione del concordato in forza dell'obbligatorietà conseguente all'omologazione.

Il Giudice Veneziano ha quindi poi affrontato la natura del credito relativo alle spese legali alla luce della nozione di "causa anteriore" indicata dall'art. 168 L.F.: se è vero che tale credito è statuito ed originato dalla sentenza definitiva del giudizio, la "causa" dello stesso credito è invero anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo da parte del debitore in quanto direttamente connesso con il credito oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di giudizio non costituisce affatto un credito altro e diverso rispetto a quello oggetto della domanda principale, risultando allo stesso legato da un rapporto di interdipendenza in ragione della valutazione di soccombenza, che sicuramente ne costituisce la causa immediata.

Pertanto, atteso che le spese di lite sono accessori di un diritto di credito che andrà soddisfatto con rango concorsuale, in virtù del principio *accessorium sequitur principale* anche il credito derivante dalla condanna alle spese avrà tale grado in quanto trova causa nella proposizione della domanda giudiziale anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato.

Il Tribunale Veneziano ha in proposito ricordato come la Suprema Corte di Cassazione abbia più volte ribadito che nel concetto di causa deve essere incluso ogni fatto generatore, anche non immediato, del credito *“al fine di riservare, come è intendimento del legislatore, a tutti coloro che traggano le loro ragioni creditorie da data precedente alla proposta, il trattamento promesso dal debitore”* (in questo senso Cass. Civ. n. 16737/2007 e nello stesso senso Cass. Civ. 24427/2008, Cass. Civ. 578/2007).

Il Tribunale di Venezia, con una motivazione in parte differente, si è inserito dunque nel solco già tracciato dal Tribunale di Reggio Emilia, che risulta ad oggi l'unico precedente pubblicato occupatosi della questione, che aveva statuito che *“la condanna alla rifusione delle spese di una lite cominciata prima dell'apertura del concordato e contenuta in una sentenza emessa successivamente trova causa in fatti generatori accaduti in precedenza”* (Tribunale Reggio Emilia, 06 febbraio 2013 con sentenza pubblicata su [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Per il Tribunale Veneziano, analogamente a quello di Reggio Emilia, dunque, il credito da spese legali vantato dalla parte vittoriosa può quindi essere considerato anteriore all'apertura della procedura poiché lo stesso, seppur contenuto in una pronuncia giudiziale successiva al decreto di ammissione al concordato, trova il proprio fondamento in un fatto costitutivo verificatosi in epoca precedente, con conseguente attribuzione del rango concorsuale a tale credito.

Appare dunque superato da tali pronunce l'opposto orientamento sostenuto in Dottrina (Cosentino, Giorgetti, Manfredi) che ritiene che

il credito da spese legali sorge al momento della sentenza che statuisce sulle spese e della contestuale liquidazione, con conseguente applicazione del beneficio della prededuzione.

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)